

## **Regolamento sul credito a disposizione degli istituti scolastici<sup>1</sup>**

dell'8 luglio 1992 (stato 1° luglio 2025)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l'art. 24 cpv. 3 e 4 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,<sup>2</sup>

**decreta:**

### **Definizione, scopo e destinazione**

(art. 24 cpv. 3 Lsc)

**Art. 1** <sup>1</sup>Il credito annuale per la realizzazione di attività didattiche e culturali è un importo attribuito all'istituto scolastico.

<sup>2</sup>Il credito è destinato a finanziare totalmente o parzialmente:

- a) attività didattiche complementari e integrative dell'insegnamento, in particolare lo scambio di classi, le uscite di studio (compresa un'indennità ai docenti e un compenso fino a un massimo di 30 franchi al giorno per docente);
- b) attività culturali principalmente destinate alle componenti della scuola, in particolare conferenze, seminari, mostre, spettacoli;
- c) acquisti di libri e riviste;
- d) cerimonie di consegna dei titoli di studio;
- e) spese di rappresentanza, spese per un collegio dei docenti annuo o altre spese fino ad un importo massimo di 2'000 franchi annui.<sup>3</sup>

### **Stanziamento**

(art. 24 cpv. 4 Lsc)

**Art. 2** Il credito annuale è stanziato dal Cantone, rispettivamente dai comuni, in sede di preventivo.

### **Ammontare**

#### **a) istituti cantonali**

**Art. 3**<sup>4</sup> Il credito degli istituti cantonali è attribuito in base ai seguenti parametri:

- a) scuole medie importo base di 15'000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;
- b) scuole speciali importo base di 14'000 franchi per istituto più 100 franchi per allievo;
- c) scuole medie superiori importo base di 15'000 franchi per istituto più 80 franchi per allievo;
- d) scuole professionali importo base di 15'000 franchi per istituto più 60 franchi per allievo a tempo pieno e 30 franchi per allievo della formazione duale.

#### **b) trasferimenti di credito**

**Art. 4**<sup>5</sup> <sup>1</sup>Per gli istituti cantonali il credito annuale è iscritto a preventivo in una voce contabile.

<sup>2</sup>È ammesso il trasferimento di credito totale o parziale dal centro costo d'un istituto a un altro o all'interno del proprio centro costo per genere di spesa simile.

#### **c) istituti comunali**

**Art. 5** Il credito degli istituti comunali è attribuito in base a parametri stabiliti dalle autorità comunali.

### **Utilizzazione**

(art. 26 cpv. 4 e art. 37 cpv. 1 Lsc)

---

<sup>1</sup> Titolo modificato dal DE 26.10.1993; in vigore dal 29.10.1993 - BU 1993, 392.

<sup>2</sup> Ingresso modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

<sup>3</sup> Cpv. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378; precedenti modifiche: BU 2010, 215; BU 2015, 55.

<sup>4</sup> Art. modificato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.7.2025 - BU 2024, 348; precedenti modifiche: BU 1995, 561; BU 2001, 175; BU 2002, 58; BU 2003, 375 e 397; BU 2018, 378.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

**Art. 6<sup>6</sup>** 1Il credito è utilizzato in modo autonomo dall'istituto, secondo le competenze stabilite dagli art. 26 e 37 della legge della scuola del 1° febbraio 1990.

<sup>2</sup>La direzione di istituto presenta a fine anno civile all'autorità che ha stanziato il credito il consuntivo sulle attività finanziate con il credito annuo.

<sup>3</sup>Il consuntivo viene pure inserito nella relazione annuale sull'andamento dell'istituto redatta dalla direzione di istituto.

**Art. 7** ...<sup>7</sup>

**Pubblicazione ed entrata in vigore**

**Art. 8** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore a partire dal 1° gennaio 1993.

Pubblicato nel BU **1992**, 245.

---

<sup>6</sup> Art. modificato dal R 10.10.2018; in vigore dal 3.9.2018 - BU 2018, 378.

<sup>7</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 375.